

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Dondi Alberto nato a Ferrara il 16.8.1964, era imputato: *a)* del reato di cui agli artt. 8, comma 1, 389, lett. c), D.P.R. 547/55, perché, in qualità di legale rappresentante della "Costruzioni Dondi spa" corrente in Rovigo, società gestrice di un impianto di depurazione ubicato in Corsano, nonché di datore di lavoro, ometteva di dotare i camminamenti e le piattaforme degli impianti di ossidazione di idonee protezioni, quali parapetti, ringhiere, catenelle onde scongiurare rischi di infortunio per i lavoratori operanti nelle vicinanze (in Corsano accertato il 13 settembre 2005); *b)* del reato di cui agli artt. 374, 389, lett. b), D.P.R. 547/55, perché, nella qualità sub *a)*, non manteneva in buono stato di conservazione ed efficienza impianti e luoghi di lavoro, compresi servizi accessori, in particolare: l'impianto di colorazione automatica risultava guasto; il locale bagno e deposito presentava l'intonaco in cattivo stato ed era privo di piastrelle ad altezza di due metri dal pavimento; le vasche di ossidazione e stabilizzazione risultavano prive di pennellature laterali (in Corsano accertato il 13 settembre 2005).

Il Dondi veniva tratto a giudizio con decreto di citazione emesso in data 05/06/07 dalla locale Procura della Repubblica avanti al Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Tricase - per rispondere delle imputazioni suddette.

Con sentenza in data 16.01.2009, depositata il 24 gennaio 2009, il Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Tricase - dichiarava non doversi procedere nei confronti di Dondi Alberto in ordine all'imputazione ascrittagli, per non essere il fatto più previsto quale reato. Considerava che la normativa contestata era stata totalmente abrogata dal vigente art. 304 d.lgs. 9/04/08 n. 81.

2. Avverso questa sentenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce propone ricorso per cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo.

Sostiene il PG ricorrente che la ritenuta "totale inconsistenza dell'ipotesi accusatoria" si fonda sul presupposto dell'abrogazione della norma incriminatrice

contestata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008 (testo unico in materia di sicurezza sul lavoro). In effetti l'art. 304, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008 ha abrogato integralmente il D.P.R. 547/55. Tuttavia il precetto contenuto nell'art. 8, comma 1, D.P.R. 547/55 risulta integralmente trasfuso nella nuova norma precettiva contenuta nell'All. 4, al punto 1.4.1 del d.lgs. n. 81/2008.

Tale norma precettiva, identica al testo dell'art. 8, comma 1, D.P.R. 547/55, è ora sanzionata dall'art. 68, lett. b), d.lgs. 81/2008, che, attraverso il meccanismo dei richiami a catena (artt. 64 lett. a), 63, comma 1, d.lgs. 81/2008), rinvia al contenuto dell'All. 4 punto 1.4.1 del D. Lgv. 81/2008. Pertanto, essendo gli elementi strutturali delle due fattispecie incriminatici identici, sussiste continuità normativa tra le norme incriminatici succedutesi nel tempo con conseguente applicazione dell'art. 2, comma 4, c.p.

2. Il ricorso è fondato.

L'art. 8 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 (recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) prescriveva che i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non dovessero presentare buche o sporgenze pericolose e dovessero essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. Inoltre i pavimenti ed i passaggi non dovevano essere ingombrati da materiali che ostacolassero la normale circolazione.

Un'analogha prescrizione diretta a conformare i luoghi di lavoro a prescrizioni di prevenzione al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori è ora contenuta negli artt. 63 e 64 d.lgs. n. 81 del 2008. Infatti l'art. 63 prescrive in generale che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

La Tabella IV al punto 1.4.1. prescrive che le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

Il successivo art. 4 poi fa obbligo al datore di lavoro di provvedere a che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3; che le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni



evenienza; che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; che gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Quindi la nuova normativa (d.lgs. n. 81 del 2008) pone tuttora delle prescrizioni – anzi più dettagliate - quanto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, sanzionate penalmente; e tanto basta per ritenere la continuità normativa che vale a escludere l'*abolitio criminis*.

Cfr., in una fattispecie analoga, Cass., sez. III, 10/10/2008 - 6/11/2008, n. 41367, che ha affermato che in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dall'art. 32, comma primo, lett. b) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, dall'art. 13, comma decimo, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e dagli artt. 20 e 21, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303) e quelle, più gravemente punite, oggi contemplate per il datore di lavoro dall'art. 68, comma primo, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (recante " Attuazione dell'art. 1 L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

3. Pertanto il ricorso va accolto limitatamente al reato di cui agli artt. 8 e 389, lett. a), d.p.r. n. 547 del 1955, avendo il P.M. proposto ricorso per cassazione unicamente per questo reato.

Va conseguentemente annullata l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Lecce.

In proposito può richiamarsi l'orientamento di questa Corte (v. Cass., sez. I, 2 marzo 2007, Poveda) che ha affermato che l'efficacia retroattiva della sentenza della corte costituzionale n. 26 del 2007, che ha dichiarato illegittimo l'art. 593 c.p.p. nella parte in cui escludeva il potere di appello del p.m. avverso le sentenze di proscioglimento, comporta, in relazione al ricorso presentato dal p.m. direttamente in cassazione ai sensi del sostituito art. 593 c.p.p., che la sentenza impugnata deve essere considerata nuovamente appellabile, con la conseguenza che il ricorso deve essere

trattato e deciso dalla corte di cassazione come ricorso per saltum a norma dell'art. 569 c.p.p. che al terzo comma prevede, in caso di accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio al giudice competente per l'appello.


PER QUESTI MOTIVI

la Corte annulla l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui agli artt. 8 e 389, lett. a), d.p.r. n. 547 del 1955 con rinvio alla Corte d'appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009

Il Consigliere estensore

(Giovanni Amoroso)



Il Presidente

(Luigi Onorato)

